

ÖKK AGRA INFORTUNI

Assicurazione contro gli infortuni per personale agricolo ausiliario

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Edizione 01.01.2011

Indice

- 1. Condizioni di base di assicurazione**
 - 1.1. Garanti assicurativi
 - 1.2. Oggetto dell'assicurazione
 - 1.3. Persone assicurate
 - 1.4. Infortunio
- 2. Prestazioni assicurative**
 - 2.1. Spese di cura
 - 2.2. Indennità giornaliera causa infortunio
 - 2.3. Caso d'invalidità
 - 2.3.1. Rilevamento del grado d'invalidità
 - 2.3.2. Calcolo del capitale d'invalidità
 - 2.4. Caso di decesso
 - 2.5. Restrizioni dell'entità di copertura
 - 2.6. Diritti e obblighi in caso di sinistro
 - 2.6.1. Notifica di sinistro
 - 2.6.2. Cure delle conseguenze infortunistiche
- 3. Decorrenza e durata della copertura assicurativa**
- 4. Pagamento dei premi e scadenze**
- 5. Disposizioni finali**
 - 5.1. Cessione e costituzione in pegno
 - 5.2. Elaborazione dei dati
 - 5.3. Comunicazioni
 - 5.4. Foro competente
 - 5.5. Entrata in vigore e modifiche

Le presenti CGA utilizzano solo la forma maschile, la quale tuttavia sottintende sempre anche quella femminile.

1. Condizioni di base di assicurazione

1.1. Garanti assicurativi

Garante assicurativo è SOLIDA Versicherungen AG, Saumackerstrasse 35, 8048 Zurigo (in seguito denominata SOLIDA).

ÖKK Versicherungen AG ha stipulato un contratto di assicurazione collettiva con SOLIDA Versicherungen AG per garantire la copertura assicurativa in caso di decesso e invalidità causate da infortunio. Questa copertura è intermediata dalle società del gruppo ÖKK.

1.2. Oggetto dell'assicurazione

Sono coperte tutte le ripercussioni finanziarie generate da infortuni professionali (compresi quelli che si verificano sul tragitto di lavoro) e non professionali subiti dalle persone assicurate. Non sono assicurate le persone soggette alla Legge federale contro gli infortuni (LAINF). Per i limiti si fa riferimento alle disposizioni della LAINF vigenti. Sull'assicurazione trova inoltre applicazione la Legge sul contratto di assicurazione.

1.3. Persone assicurate

Sono assicurati aiutanti e lavoratori pagati a giornata di ogni età, a condizione che non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi della Legge federale del 20.03.1981 (LAINF). Dovessero verificarsi casi dubbi, determinanti sono le relative disposizioni della LAINF e dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF).

I famigliari del titolare domiciliati presso la stessa azienda agricola non sono considerati aiutanti e non possono pertanto essere assicurati come tali.

1.4. Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

Pur mancando il requisito dello straordinario fattore esterno, le seguenti lesioni corporali elencate in maniera esaustiva, sono parificate ad infortunio, quantunque non inequivocabilmente riconducibili a malattia o affezione degenerativa: fratture ossee, lussa-

zioni di articolazioni, lacerazioni al menisco, lacerazioni muscolari, stiramenti muscolari, lacerazioni dei tendini, lesioni ai legamenti e ferimenti della membrana del timpano.

Sono considerati infortuni anche:

- danni alla salute e le loro conseguenze derivanti dall'aspirazione involontaria di gas o vapori o dall'ingerimento non intenzionale di sostanze tossiche o corrosive
- annegamento
- danni alla salute e le loro conseguenze provocati da congelamenti, insolazione, colpi di sole, raggi ultravioletti e postumi (ad eccezione di scottature solari), a condizione che la persona assicurata ne sia vittima involontaria e che siano stati causati da un evento infortunistico assicurato.

2. Prestazioni assicurative

2.1. Spese di cura

SOLIDA assume illimitatamente – ma solo se generato nell'arco di cinque anni dal giorno dell'infortunio – l'ammontare dei costi di:

- cure ambulatoriali eseguite da un medico o da un odontoiatra e provvedimenti di cura scientificamente riconosciuti, eseguiti da personale medico ausiliario su indicazione medica. Costi aggiuntivi, generati da richieste particolari della persona assicurata, quali ad esempio provvedimenti puramente cosmetici particolarmente onerosi e cari, non sono coperti; vengono inoltre assunte le spese per mezzi ausiliari occorrenti alla guarigione, quali busti ortopedici, non tuttavia quelle per protesi;
- medicinali prescritti da un medico o da un odontoiatra;
- trattamenti, vitto e alloggio nel reparto comune dell'istituto ospedaliero pubblico competente; se per ragioni mediche una persona assicurata viene curata in un istituto ospedaliero pubblico al di fuori del cantone, sono assunti i costi per il reparto comune di tale istituto ospedaliero;
- cure complementari e balneari prescritte da un medico. Il contributo ai costi di vitto e alloggio ammonta al massimo a CHF 50 al giorno;
- viaggi necessari, trasporto e salvataggio fino ad un limite di CHF 10'000 per singolo caso;
- traslazione della salma fino al luogo di sepoltura fino ad un massimo di CHF 5'000.

Le prestazioni decadono nella misura in cui sono assunte da terzi responsabili.

2.2. Indennità giornaliera causa infortunio

Se un infortunio genera un'incapacità lavorativa, le persone che superano i 15 anni di età, durante il periodo dell'incapacità lavorativa attestata dal medico, hanno diritto ad un'indennità giornaliera di CHF 50. Le prestazioni d'indennità giornaliera decorrono dal 15esimo giorno dopo il giorno dell'infortunio. Esse sono limitate ai 730 giorni successivi al giorno dell'infortunio. A dipendenza dell'incapacità lavorativa, l'indennità giornaliera viene corrisposta integralmente o parzialmente. Se al momento dell'infortunio la persona assicurata ha più di 65 anni, viene corrisposta soltanto la metà delle indennità giornaliere. Bambini che al momento dell'infortunio non hanno ancora compiuto 15 anni, non ottengono nessuna prestazione d'indennità giornaliera.

2.3. Caso d'invalidità

È assicurato un capitale d'invalidità di CHF 50'000 con progressione. Se l'infortunio causa una probabile invalidità permanente, SOLIDA corrisponde il capitale d'invalidità determinato in virtù del grado d'invalidità e della somma assicurativa concordata.

In tale caso, non saranno considerate l'incapacità di guadagno o l'incapacità al lavoro. Solo la persona assicurata ha diritto al capitale d'invalidità. Tale diritto si estingue con il decesso della persona assicurata.

2.3.1. Rilevamento del grado d'invalidità

Per il rilevamento del grado d'invalidità sono vincolanti i principi seguenti:

- a) è considerata invalidità totale la perdita o l'incapacità dell'uso di entrambe le braccia o le mani, di entrambe le gambe o i piedi o la perdita contemporanea di un braccio o una mano e di una gamba o un piede, paralisi totale, cecità totale.

In caso di invalidità parziale viene corrisposta quella parte della somma di assicurazione prevista per l'invalidità totale che corrisponde al grado d'invalidità. La stima del grado d'invalidità viene effettuata conformemente alla scala seguente:

Perdita o incapacità completa dell'uso di:

parte superiore del braccio	70%
parte inferiore del braccio	65%
mano	60%
pollice con falange del metacarpo	25%
pollice, falange del metacarpo conservata	22%
falange all'estremità del pollice	10%
indice	15%
medio	10%
anulare	9%
mignolo	7%
gamba alla coscia	60%
gamba sotto il ginocchio	50%
piede	45%
alluce	8%
dito del piede	3%
forza visiva di un occhio	30%
forza visiva del secondo occhio per persone con un occhio solo	50%
udito di entrambe le orecchie	60%
udito di un orecchio	15%
udito di un orecchio se quello dell'altro orecchio era già completamente perso prima che si verificasse l'evento assicurato	30%
odorato	10%
senso del gusto	10%
rene	20%
milza	5%
limitazione importante e molto dolorosa della funzione della colonna vertebrale	50%

- b) Per disturbi psichici e neurologici, un'indennità per l'invalidità viene corrisposta unicamente nella misura in cui l'invalidità sia riconducibile ad un'affezione organica del sistema neurologico causata da infortunio.
- c) In caso di parziale perdita o d'incapacità d'uso solo parziali trova applicazione un grado d'invalidità proporzionalmente ridotto.
- d) La completa incapacità d'uso di arti o di organi viene equiparata alla rispettiva perdita.
- e) Per casi non menzionati, il rilevamento del grado d'invalidità viene effettuato sulla base delle stesse normative per la valutazione del danno all'integrità ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) o dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF). In tali casi si fa riferimento in special modo alle tabelle «Indennità per menomazione dell'integrità secondo LAINF» pubblicate da SUVA.
- f) Per la contemporanea perdita o incapacità d'uso di più parti corporee, il grado d'invalidità – che non può tuttavia mai supe-

rare il 100% - viene di regola stabilito mediante addizione dei singoli tassi percentuali.

g) Un aggravamento delle conseguenze d'infortunio a seguito di disfunzioni fisiche preesistenti non dà diritto a un indennizzo più elevato rispetto a quello che verrebbe corrisposto nel caso in cui l'infortunio colpisse una persona fisicamente integra. Se singole parti corporee risultavano già completamente o parzialmente pregiudicate o compromesse nella capacità d'uso prima dell'infortunio, al rilevamento del grado d'invalidità, il grado d'invalidità già presente - stabilito secondo i criteri precedenti - viene dedotto.

h) Il rilevamento definitivo del grado d'invalidità avviene unicamente sulla base delle presumibili condizioni permanenti riconosciute alla persona assicurata. SOLIDA può tuttavia far accertare il grado d'invalidità in maniera esaustiva cinque anni dopo l'infortunio o anche più tardi. In tale circostanza, il grado d'invalidità attuale viene stabilito al momento dell'accertamento.

Mutamenti del grado d'invalidità subentranti successivamente a tale accertamento, ovvero anche ricadute e conseguenze tardive, non vengono più considerate.

2.3.2. Calcolo del capitale d'invalidità

Il capitale d'invalidità viene calcolato così come segue:

- per la quota non eccedente un grado d'invalidità del 25%, sulla base della somma di assicurazione semplice;
- per la quota corrispondente a un grado d'invalidità compreso tra il 25% e il 50%, sulla base della somma di assicurazione triplicata;
- per la quota non eccedente un grado d'invalidità del 50%, sulla base della somma di assicurazione quintuplicata.

La prestazione, nella percentuale della somma di assicurazione concordata per invalidità, viene pertanto corrisposta così come segue:

Grado d'invalidità (%)	Indennizzo della somma di assicurazione (%)	Grado d'invalidità (%)	Indennizzo della somma di assicurazione (%)
1	1	27	31
2	2	28	34
3	3	29	37
4	4	30	40
5	5	31	43
6	6	32	46
7	7	33	49
8	8	34	52
9	9	35	55
10	10	36	58
11	11	37	61
12	12	38	64
13	13	39	67
14	14	40	70
15	15	41	73
16	16	42	76
17	17	43	79
18	18	44	82
19	19	45	85
20	20	46	88
21	21	47	91
22	22	48	94
23	23	49	97
24	24	50	100
25	25	51	105
26	28	52	110

Grado d'invalidità (%)	Indennizzo della somma di assicurazione (%)	Grado d'invalidità (%)	Indennizzo della somma di assicurazione (%)
53	115	77	235
54	120	78	240
55	125	79	245
56	130	80	250
57	135	81	255
58	140	82	260
59	145	83	265
60	150	84	270
61	155	85	275
62	160	86	280
63	165	87	285
64	170	88	290
65	175	89	295
66	180	90	300
67	185	91	305
68	190	92	310
69	195	93	315
70	200	94	320
71	205	95	325
72	210	96	330
73	215	97	335
74	220	98	340
75	225	99	345
76	230	100	350

Se al momento dell'infortunio la persona assicurata ha già compiuto 65 anni, la progressione dell'assicurazione d'invalidità si estingue: ciò significa che l'indennizzo avviene sulla base della somma di assicurazione semplice.

2.4. Caso di decesso

Per le persone che hanno compiuto il 18esimo anno di età, il capitale di decesso ammonta a CHF 25'000; per quelle più giovani, alla rispettiva metà.

Se una persona assicurata decede per le conseguenze di un infortunio assicurato, SOLIDA versa la somma di decesso alle seguenti persone aventi diritto in successione:

- al coniuge
- ai figli, ai figliastri ed ai figli adottivi in parti uguali
- ai genitori in parti uguali

In mancanza dei superstiti sopra menzionati, SOLIDA corrisponde CHF 2'000 quale contributo alle spese di sepoltura. Un capitale d'invalidità precedentemente corrisposto viene dedotto dal capitale di decesso.

2.5. Restrizioni del grado dell'entità di copertura

Non sono assicurati gli infortuni verificati a seguito di eventi bellici in Svizzera.

2.6. Diritti e obblighi in caso di sinistro

2.6.1. Notifica di sinistro

Dopo il verificarsi di un infortunio, all'assicuratore va inoltrata una notifica d'infortunio integralmente compilata. In presenza di un caso di decesso, l'assicuratore va subito informato, al più tardi entro 48 ore, per iscritto (anche per posta elettronica) o per telefono.

2.6.2. Cura delle conseguenze infortunistiche

Dopo l'infortunio va consultato quanto prima un medico abilitato a fornire le cure adeguate. La persona assicurata o avente diritto è

inoltre tenuta ad adottare ogni genere di accorgimento necessario a chiarire l'infortunio e le sue conseguenze. La persona assicurata è in particolar modo tenuta a svincolare i propri medici curanti dal segreto professionale nei confronti di SOLIDA e a permettere dei controlli da parte di medici incaricati da SOLIDA. In caso di decesso i superstiti aventi diritto sono tenuti a rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione di un'autopsia, sempre che, per il decesso risultino verosimili ulteriori cause a parte quelle infortunistiche.

3. Decorrenza e durata della protezione assicurativa

La protezione assicurativa inizia con la conferma di ammissione a questa assicurazione contro gli infortuni da parte dell'assicuratore. Trascorsa la durata contrattuale concordata, il contratto, non disdetto, è tacitamente per un altro anno. Il contratto di assicurazione può essere disdetto da entrambe le parti, per iscritto e per la fine dell'anno civile, rispettando un termine di preavviso di tre mesi. È possibile procedere alla disdetta per la prima volta solo alla data di scadenza indicata sulla polizza assicurativa. La disdetta è possibile la prima volta per la data di scadenza riportata nella polizza assicurativa.

4. Pagamento dei premi e scadenze

L'assicuratore malattie riscuote il premio e lo versa a SOLIDA.

5. Disposizioni finali

5.1. Cessione e costituzione in pegno

Senza esplicito consenso di SOLIDA, pretese sulle prestazioni assicurate non possono essere né cedute né costituite in pegno prima della loro definitiva determinazione.

5.2. Elaborazione dei dati

SOLIDA tratta i dati riportati nella documentazione contrattuale o generati dal disbrigo del contratto, utilizzandoli per definire i premi, verificare i rischi, evadere i casi assicurativi. Il loro impiego è previsto anche per la realizzazione di valutazioni statistiche e iniziative promozionale di marketing. I dati vengono custoditi, fisicamente o elettronicamente. SOLIDA può, nella misura necessaria, inoltrare i dati a terzi interessati al disbrigo del contratto, in special modo a coassicuratori o riassicuratori. Inoltre SOLIDA può richiedere a terzi informazioni utili sull'andamento sinistri. Questo indipendentemente dall'attuazione del contratto. La persona assicurata ha il diritto di chiedere a SOLIDA le informazioni consentite per legge sui dati che la riguardano.

5.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni vanno inoltrate all'assicuratore malattie. SOLIDA Versicherungen AG riconosce tutte le comunicazioni e le notifiche di tale sorta come se effettuate a lei direttamente.

Tutte le comunicazioni da parte dell'assicuratore malattie o di SOLIDA Versicherungen AG vanno inoltrate, affinché siano valide legalmente, all'ultimo recapito svizzero del contraente o dalla persona assicurata.

5.4. Foro competente

SOLIDA riconosce come foro competente la sua sede o il domicilio svizzero del contraente o della persona assicurata.

5.5. Entrata in vigore e modifiche

Queste CGA entrano in vigore l'1.1.2011, per infortuni che avvengono a partire da questa data.